

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-5222 del 10/10/2023
Oggetto	"DPR 59/2013 E S.M.I. DITTA SALUMIFICIO SANMICHELE S.P.A. PER LO STABILIMENTO SITO INCOMUNE DI LANGHIRANO, VIA FANTI D'ITALIAN.1 - MODIFICA SOSTANZIALE DI AUA - PRATICASUAP 397/2022"
Proposta	n. PDET-AMB-2023-5416 del 10/10/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno dieci OTTOBRE 2023 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## IL RESPONSABILE

### VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i., “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- La Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato

regionale”

- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull'inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica comunale;

**VISTO:**

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 e successivamente prorogato con DDG 126/2021.

**CONSIDERATA:**

- la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2023-3971 del 03/08/2023 di Arpae SAC di Parma avente per oggetto “DPR 59/2013 E S.M.I. DITTA SALUMIFICIO SAN MICHELE S.P.A. PER LO

STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI LANGHIRANO, VIA FANTI D'ITALIA N.1 - MODIFICA SOSTANZIALE DI AUA - PRATICA SUAP 397/2022”;

**VISTO:**

- nella Determinazione Dirigenziale sopra indicata risulta che il parere allegato del Comune di Langhirano prot. n. 16617 del 31/07/2023 (prot. Arpae n. PG/2023/133058 del 01/08/2023) non è comprensivo dello scarico delle acque reflue domestiche in acque superficiali e pertanto non è da considerarsi completo, è necessario procedere con l'annullamento e la sostituzione della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2023-3971 del 03/08/2023, pertanto

**DETERMINA**

**DI ANNULLARE**

la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2023-3971 del 03/08/2023 di Arpae SAC di Parma avente per oggetto “DPR 59/2013 E S.M.I. DITTA SALUMIFICIO SAN MICHELE S.P.A. PER LO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI LANGHIRANO, VIA FANTI D'ITALIA N.1 - MODIFICA SOSTANZIALE DI AUA - PRATICA SUAP 397/2022”;

**DI SOSTITUIRE integralmente**

la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2023-3971 del 03/08/2023 di Arpae SAC di Parma con la presente nuova Determinazione che si riporta:

**PREMESSO CHE:**

l'atto di adozione di AUA emesso dalla Provincia di Parma con endoprocedimento prot. n. 50603 del 10/07/2014 e recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Comune di Langhirano con Provvedimento autorizzativo finale del 15/07/2014 relativo alla pratica SUAP 330/2013 alla Ditta B & B S.r.l. comprende i seguenti titoli abilitativi :

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);

con D.D. n. DET-AMB-2018-917 del 21/02/2018 emesso da Arpae SAC e recepito nel Provvedimento finale SUAP con prot. n. 3515 del 27/02/2018, il SUAP Comune di Langhirano ha provveduto a volturare a **Salumificio San Michele SpA** l'AUA rilasciata con Provvedimento autorizzativo finale del 15/07/2014 relativo alla pratica SUAP 330/2013.

#### **CONSIDERATO:**

la domanda trasmessa dal SUAP Comune di Langhirano con nota prot. n. 626 del 11/01/2023 (acquisita da Arpae al prot. n. PG/2023/4767 del 11/01/2023), presentata dalla Ditta Salumificio San Michele S.p.A., nella persona del Sig. Daniele Cremonesi in qualità di Legale Rappresentante e Gestore, con sede legale sita in Comune di Offanengo (CR) via Pallavicina n. 11 CAP 26010 e stabilimento ubicato nel Comune di Langhirano (PR), Via Fanti d'Italia n.1, CAP 43013, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013 n. 59 con riferimento ai seguenti titoli:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.** per cui la Ditta dichiara la modifica sostanziale;
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447,** per la quale la Ditta ha presentato il documento "Valutazione Impatto Acustico" firmato da un tecnico abilitato in acustica ambientale;

che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra, come dichiarato dalla Ditta, è quella di "*attività di produzione di prodotti a base di carne*";

#### **RILEVATO CHE:**

- l'istanza di modifica sostanziale dell'AUA di cui all'oggetto presentata dalla Ditta Salumificio San Michele S.p.A. (Rif. SUAP 397/2022) risulta endoprocedimentale di un procedimento superiore unico

art. 53 L.R. 24/2017, per ampliamento di fabbricato produttivo da effettuarsi in Langhirano (PR), Via Fanti d'Italia n.1;

- per poter istruire la pratica, Arpae SAC ha chiesto alcuni chiarimenti e contestualmente ha richiesto i pareri con nota prot. n. PG/2023/12811 del 24/01/2023 alla quale la Ditta ha risposto con nota acquisita a protocollo Arpae n. PG/2023/108283 del 21/06/2023 (prot. SUAP n. 13487 del 20/06/2023), dopo aver richiesto al SUAP proroga per la presentazione della documentazione richiesta;
- il parere favorevole di AUSL DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA con nota prot. n. 2487 del 13/01/2023, trasmesso dal SUAP in data 19/01/2023 prot. n. 1125 ed acquisito a prot. Arpae con nota prot. n. PG/2023/9902 del 19/01/2023), allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 1);
- le integrazioni documentali comprendenti, tra l'altro, istanza di AUA rettificata trasmessa dal SUAP Comune di Langhirano prot. n. 13487 del 20/06/2023 ed acquisita a prot. Arpae n. PG/2023/108283 del 21/06/2023;
- il nulla osta di Arpae ST in merito alla matrice impatto acustico prot. SUAP n. n. 13487 del 20/06/2023 (prot. Arpae n. PG/2023/108283 del 21/06/2023) e confermato in data 20/07/2023 prot. PG/2023/126699, allegati alla presente quale parte integrante (Allegato 2);
- la richiesta di pareri definitivi di Arpae SAC, sulla base delle integrazioni pervenute, prot. n. PG/2023/125807 del 19/07/2023;

**VISTI:**

- il parere per quanto di competenza di IRETI S.p.A. prot. n. 9995 del 28/07/2023 acquisito a prot. Arpae n. PG/2023/131582 del 28/07/2023, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 3);
- il parere del Comune di Langhirano espresso in merito alle matrici scarichi idrici ed impatto acustico prot. n. 16617 del 31/07/2023 (acquisito a protocollo Arpae n. PG/2023/133058 del 01/08/2023), successivamente *integrato e completato* con prot. n. 19941 del 19/09/2023 (acquisito a protocollo Arpae n. PG/2023/158467 del 19/09/2023) comprensivo di nulla osta relativo alla matrice impatto acustico di Arpae ST sopra citato, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 4);

**CONSIDERATO** per la matrice scarichi idrici

che nell'atto di adozione dell'AUA della Provincia di Parma con endoprocedimento prot. n. 50603 del 10/07/2014 e s.m.i. è autorizzato lo scarico S1, con recapito nel Canale Sgolina, così definito: *“acque reflue industriali di raffreddamento e acque meteoriche dei pluviali e di dilavamento dei piazzali”*;

che nel corso dell'istruttoria di modifica AUA sopra richiamata, la Ditta ha dichiarato: *“...Scarico S1 situato all'angolo tra Via Marconi e Via Martiri della Libertà che rappresenta lo scarico delle acque bianche all'interno del “Canale Sgolina” (canale intubato). Le acque bianche che recapitano allo scarico sono generate dagli scoli delle acque meteoriche delle coperture e dei piazzali per tutta la porzione di Nord ed Est dello stabilimento. All'interno dello scarico confluiscono anche le acque provenienti dalla rete di drenaggio realizzata attorno ai nuovi ampliamenti...”*;

che lo scarico di acque reflue industriali di raffreddamento, precedentemente autorizzato con AUA sopra richiamata, non risulta essere più presente nello scarico denominato S1;

**CONSIDERATO** che per la matrice emissioni in atmosfera:

nel corso dell'istruttoria la Ditta ha dichiarato il *“proseguimento senza modifiche”* e *“l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo”*

**RITENUTO** sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative alla modifica dell'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

## **DETERMINA**

### **DI MODIFICARE**

**per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013, l'atto di adozione dell'AUA dalla Provincia di Parma con endoprocedimento prot. n. 50603 del 10/07/2014 e**

s.m.i. e recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Comune di Langhirano con Provvedimento autorizzativo finale del 15/07/2014 relativo alla pratica SUAP 330/2013 e s.m.i., a favore della Ditta Salumificio San Michele S.p.A., nella persona del Sig. Daniele Cremonesi in qualità di Legale Rappresentante e Gestore, con sede legale sita in Comune di Offanengo (CR) via Pallavicina n. 11 CAP 26010 e stabilimento ubicato nel Comune di Langhirano (PR, Via Fanti d'Italia n.1 CAP 43013, relativo all'esercizio dell'attività di "attività di produzione di prodotti a base di carne", per i titoli abilitativi sotto elencati:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

**ELIMINANDO** dall'atto di adozione dell'AUA emesso dalla Provincia di Parma con endoprocedimento prot. n. 50603 del 10/07/2014 e s.m.i., il titolo abilitativo "autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i." di specifica competenza di Arpae SAC di Parma, alla luce di quanto dichiarato dalla Ditta nel corso dell'istruttoria di modifica AUA sopra richiamata, per cui, nello scarico S1, non è più presente lo scarico delle acque reflue industriali di raffreddamento precedentemente autorizzato.

**INTEGRANDO**, fatto salvo quanto già indicato nell'atto di adozione dell'AUA emesso dalla Provincia di Parma con endoprocedimento prot. n. 50603 del 10/07/2014 e s.m.i. :

- per il titolo abilitativo "autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i." di specifica competenza comunale al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Langhirano prot. n. 16617 del 31/07/2023 e prot. n. 19941 del 19/09/2023 e nel parere di IRETI S.p.A. prot. n. 9995 del 28/07/2023 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

- per il titolo abilitativo “**comunicazione o nulla osta di cui all’art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447**”, al rispetto rigoroso da parte del gestore per l’esercizio dell’attività oggetto del presente atto anche delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni eventualmente riportate nel parere del Comune di Langhirano prot. n. 16617 del 31/07/2023 e prot. n. 19941 del 19/09/2023, comprensivo di nulla osta di Arpae ST prot. SUAP n. n. 13487 del 20/06/2023, confermato in data 20/07/2023 prot. PG/2023/126699 e nel parere di AUSL DIPARTIMENTO DI SANITA’ PUBBLICA prot. n. 2487 del 13/01/2023, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Si stabilisce di considerare il presente atto come parte integrante dell’**atto di adozione dell’AUA emesso dalla Provincia di Parma con endoprocedimento prot. n. 50603 del 10/07/2014 e s.m.i.** e recepito nell’AUA rilasciata dal SUAP Comune di Langhirano con Provvedimento autorizzativo finale del 15/07/2014 relativo alla pratica SUAP 330/2013, **e di lasciare inalterato tutto quant’altro contenuto nell’atto di adozione dell’AUA sopra citato.**

In riferimento alla scadenza del presente atto e all’eventuale richiesta di rinnovo dell’AUA si rimanda a quanto indicato nell’**atto di adozione dell’AUA emesso dalla Provincia di Parma con endoprocedimento prot. n. 50603 del 10/07/2014 e s.m.i.** e recepito nell’AUA rilasciata dal SUAP Comune di Langhirano con Provvedimento autorizzativo finale del 15/07/2014 relativo alla pratica SUAP 330/2013,.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l’osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici ed acustica.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti. Sono fatte salve altresì anche ulteriori integrazioni che si rendessero necessarie in merito alla compatibilità idraulica e irrigua per effetto di norme sopravvenute.

Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Comune di Langhirano all'interno del procedimento superiore unico art. 53 L.R. 24/2017 per il rilascio della modifica dell'AUA (Rif. SUAP 397/2022) per ampliamento fabbricato produttivo da effettuarsi in Comune di Langhirano, Via Fanti d'Italia n. 1 e prende efficacia solo a seguito della conclusione favorevole di tale procedimento sovraordinato, a cui, pertanto, è vincolato e condizionato.

Il presente atto è trasmesso al SUAP Comune di Langhirano, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Langhirano, AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica e IRETI S.p.A.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per l'aggiornamento per modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13 è Paolo Maroli.

*Tecnico di riferimento: Tommaso Taticchi*

*Rif. Sinadoc: 2022/29931*

Il Responsabile del Servizio  
Autorizzazioni e Concessioni di Parma  
Paolo Maroli  
*(documento firmato digitalmente)*

## Allegato 1

## FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR  
REGISTRO: Protocollo generale  
NUMERO: 0002487  
DATA: 13/01/2023  
OGGETTO: PRATICA SUAP 397/2022/UME/SU - ISTANZA DI AUA

### SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Lucia Reverberi

### CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]

### DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0002487_2023_Lettera_firmata.pdf	Reverberi Lucia	772998235AC46E9A070BA04C95F7F8380 08BFFFF899DA8466D1ABA444168A3EE



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

Comune Di Langhirano  
protocollo@postacert.comune.  
langhirano.pr.it

OGGETTO: PRATICA SUAP 397/2022/UME/SU - ISTANZA DI AUA

In riferimento alla domanda di AUA compresa nel Procedimento Unico Art. 53 LR24/2017 riguardante demolizione di fabbricati ad uso abitativo, produttivo e commerciale ed ampliamento di fabbricato produttivo Salumificio San Michele S.p.A. sito in Comune di Langhirano Via Fanti d'Italia, 1,

esaminata la documentazione pervenuta in data 11.01.2023 ns. prot. 1997 e tenuto conto che:

la ditta svolge attività di lavorazione prodotti a base di carne,

l'istanza riguarda la modifica sostanziale dell'autorizzazione allo scarico e del nulla/osta di impatto acustico mentre nulla risulta modificato per quanto riguarda l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

preso atto che l'attività in oggetto ricade in classe V nel documento di zonizzazione acustica del Comune di Langhirano mentre l'unico recettore individuato è posizionato all'interno di una porzione di territorio in classe IV, nella Relazione di Valutazione di Impatto Acustico si attesta che il normale funzionamento del Prosciuttificio San Michele è acusticamente compatibile con i luoghi e lo sarà anche a seguito degli ampliamenti previsti che non porteranno ad una modifica sostanziale delle sorgenti esistenti e in alcuni casi andranno a schermare ulteriormente tali sorgenti; inoltre, in maniera cautelativa, si prevede di aumentare l'altezza della barriera fonoimpedente esistente e di prolungarla ulteriormente, al fine di migliorarne ulteriormente l'efficienza acustica;

si esprime, per quanto di competenza, parere igienico sanitario favorevole sulla pratica in oggetto.

Distinti saluti

Firmato digitalmente da:

Lucia Reverberi

Responsabile procedimento:  
Lucia Reverberi

## Allegato 2

Rif. Arpae prot. n. PG/2023/108283 del 21/06/2023  
Sinadoc 27287/2023

*Inviata via PEC*

Spett.le

**COMUNE di LANGHIRANO**

Sportello Unico Attività Produttive

**protocollo@postacert.comune.langhirano.pr.it**

**Oggetto:** Procedimento SUAP n. 397/2022/UME/SU del 06/07/2022 – C.d.S decisoria ex art. 14 L. 241/90 modificata – Forma semplificata modalità sincrona.

**Salumificio San Michele Spa, via Fanti d'Italia n. 1 Comune di Langhirano** - Intervento di demolizione di fabbricato ad uso abitativo, produttivo e commerciale ed ampliamento di fabbricato produttivo, procedimento unico art. 53 L.R. 24/2017.

Con riferimento alla Vs istanza prot. n. 13487 del 20/06/2023, acquisita da questi Uffici con protocollo PG/2023/108283 del 21/06/2023, lo scrivente Servizio ribadisce quanto indicato nel parere tecnico trasmesso a codesto Ente con protocollo PG/2023/46283 del 15/03/2023.

Distinti saluti

Il tecnico  
Roberto Marchignoli

Il Responsabile del Distretto di Parma  
Sara Reverberi

documento firmato digitalmente

Sinadoc 31061/2022

Inviata via PEC

Spett.le

**COMUNE di LANGHIRANO**  
Sportello Unico Attività Produttive  
[protocollo@postacert.comune.langhirano.pr.it](mailto:protocollo@postacert.comune.langhirano.pr.it)

**Oggetto:** Procedimento SUAP n. 397/2022/UME/SU del 06/07/2022 – Indizione C.d.S decisoria ex art. 14 L. 241/90 modificata – Forma semplificata modalità sincrona.  
**Salumificio San Michele Spa, via Fanti d'Italia n. 1 Comune di Langhirano - Intervento di demolizione di fabbricato ad uso abitativo, produttivo e commerciale ed ampliamento di fabbricato produttivo, procedimento unico art. 53 L.R. 24/2017. Parere di competenza.**

In riferimento all'oggetto, presa visione della documentazione allegata alla Vs istanza acquisita da questo Ufficio in data 31/08/2022 con protocollo PG/2022/142298, e delle integrazioni pervenute a seguito della richiesta del 14/9/2022 con protocollo PG/2022/150452, questo Servizio esprime quanto segue.

I lotti di terreno interessati dalla richiesta di Permesso di Costruire ai sensi dell'Art.53 L.R. 24/2017 sono catastalmente censiti al foglio 41 del Comune di Langhirano; nella fattispecie, i mappali di cui sopra sono i seguenti: 79, 80, 537, 618, 619, 621, 656, 822

L'intervento:

- non interessa immobili sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi degli art. 136 e 142 del D.lgv. 42/2004;
- non ricade in area tutelata i sensi della L. 394/1991 e LR 6/2015;
- non ricade in ambito sottoposto a vincolo idrogeologico;
- non ricade in ambito sottoposto a vincolo, idraulico ovvero nelle fasce di rispetto di canali di bonifica;
- non ricade in sito appartenente a Rete Natura 2000 (DPR 357/1997 e DPR 120/2003).

### **Matrice terre e rocce da scavo e rifiuti**

Le opere comportano la produzione di terre e rocce da scavo che saranno gestite come rifiuti;

Le opere riguardano interventi di demolizione di edifici o altri manufatti e producono rifiuti la cui gestione è disciplinata ai sensi della P.te Quarta del D. Lgs. 152/2006 e smi.

### **Matrice rumore**

Preso atto del contenuto della valutazione previsionale di impatto acustico redatta il 23/06/2022 dal T.C.A. ing Leonardo Maggi, nella quale viene descritta la modifica strutturale di progetto con relativo riposizionamento di

alcuni impianti tecnologici. Nella relazione viene dichiarato il rispetto dei limiti di legge sia per lo stato di fatto che per il futuro assetto, asserzione supportata da rilievi fonometrici effettuati il 07/06/2022.

La ditta, cautelativamente, ha dichiarato di voler aumentare le dimensioni di una esistente barriera antirumore, al fine di aumentarne la efficienza acustica. Pertanto nulla osta al rilascio delle previste autorizzazioni.

### Campi elettromagnetici

Il Proponente ha integrato con una specifica relazione “VALUTAZIONE DPA CABINA DI TRASFORMAZIONE MT/BT” da cui si evince che la DPA della cabina di trasformazione interna allo stabilimento è di 8 metri. Considerati gli usi dei locali adiacenti e le distanze che si evincono dalla Tavola 10 relativa al piano terra di progetto, si esclude la permanenza prolungata di personale e si ritiene che il progetto in esame sia conforme a quanto previsto dalla normativa vigente per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz), generati dagli elettrodotti.

Visto quanto sopra esposto, e fatti salvi i diritti di enti terzi, per lo scrivente Servizio nulla osta al rilascio del Permesso di costruire per l'istanza SUAP n. 397/2022/UME/SU del 06/07/2022.

Distinti saluti

Il tecnico incaricato  
Brunella Miano

Il Responsabile del Distretto  
Sara Reverberi

documento firmato digitalmente

Tecnico incaricato per la matrice Terre e Rocce da Scavo: Tiziana Bolzoni – ST-Parma  
Tecnico incaricato per la matrice Rumore: Roberto Marchignoli – ST- Parma  
Tecnico incaricato per i Campi elettromagnetici: Matteo Olivieri – SSA Parma

## Allegato 3

Parma 28/07/2023

Spett.le SUAP  
Comune di Langhirano  
protocollo@postacert.comune.langhirano.pr.itSpett.le Comune di  
LANGHIRANO  
Servizio Ufficio Ambiente  
protocollo@postacert.comune.langhirano.pr.it

Protocollo RT009995-2023-P

Scarichi Industriali Emilia  
Ns. rif.: RT001377-2023 del 11/01/2023  
RT022833-2023 del 20/06/2023  
RT027815-2023 del 25/07/2023  
Vs. rif.: SUAP 397/2022Pc Spett.le  
ARPAE SAC Parma  
aopr@cert.arpa.emr.it**Oggetto: Parere di conformità ditta Salumificio San Michele Spa – LANGHIRANO.**

In allegato alla presente si trasmette il parere di conformità relativo allo scarico **S3** in pubblica fognatura della ditta in oggetto al fine dell'espressione, da parte del Comune, degli atti di competenza per l'istanza di modifica dell'AUA presentata all'interno del Procedimento Unico Art. 53 L.R. 24/2017.

Lo scarico S1 di acque meteoriche di piazzale e copertura e lo scarico S2 di acque domestiche e meteoriche, di cui si conferma la deroga rispetto all'obbligo di allaccio come da parere della scrivente azienda prot.HG002863-2014 del 21/05/2014, prevedono quale recapito il corpo idrico superficiale.

Lo scarico S4 in pubblica fognatura verrà dismesso e convogliato nello scarico S3.

A conclusione del procedimento di emissione dell'Autorizzazione Ambientale Unica copia della stessa dovrà essere trasmessa alla scrivente Azienda, quale Gestore del Servizio Idrico Integrato, per l'effettuazione dell'attività di competenza, di controllo e gestione degli scarichi industriali in pubblica fognatura.

**Si precisa infine che tutta la corrispondenza inerente la Società dovrà essere inviata alla sede di Strada S. Margherita, 6/A – 43123 – Parma.**

Per ulteriori chiarimenti la scrivente può essere contattata al seguente indirizzo e-mail:  
[csi.parma@gruppoiren.it](mailto:csi.parma@gruppoiren.it).

SERVIZIO IDRICO  
Ing. Marco Fiorini

Scarichi Industriali Emilia

IRETI S.p.A.  
Sede legale:  
Via Piacenza, 54 – 16138 GenovaRegistro imprese di Genova,  
C.F. 01791490343  
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.  
REA: GE-481595 (CCIAA GE)Società a Socio unico  
Società partecipante al Gruppo IVA Iren  
Partita IVA del Gruppo 02863660359Società sottoposta a direzione  
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.  
C.F. 07129470014Pec: ireti@pec.ireti.it  
**ireti.it**  
**T010 5586664**Via Piacenza 54  
16138 Genova  
F010 5586284Strada Pianezza 272/A  
10151 Torino  
F011 0703539Via Schiantapetto 21  
17100 Savona  
F019 84017220Strada S.Margherita 6/A  
43123 Parma  
F0521 248262Strada Borgoforte 22  
29122 Piacenza  
F0523 615297Via Nubi di Magellano 30  
42123 Reggio Emilia  
F0522 286246

Protocollo RT009995-2023-P del 28/07/2023

Scarichi Industriali Emilia

Ns. rif.: RT001377-2023 del 11/01/2023

RT022833-2023 del 20/06/2023

RT027815-2023 del 25/07/2023

Vs. rif.: SUAP 397/2022

**Oggetto: PARERE DI CONFORMITA' ALLO SCARICO ditta Salumificio San Michele Spa.**

**PARERE DI CONFORMITA' ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA PER ACQUE  
REFLUE INDUSTRIALI.**

**VISTA**

la richiesta pervenuta presentata dalla Ditta Salumificio San Michele Spa con sede legale in Offanengo - Via Pallavicina n. 11, relativamente all' insediamento sito in LANGHIRANO – Parma – Via Fanti d'Italia n. 1;

- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18/12/2006;
- la Deliberazione n. 6 del 29/08/11 di ATO2: "Regolamento del servizio di fognatura e depurazione";
- l'Accordo di programma per il Distretto del prosciutto di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 352 del 08/02/2010;
- lo schema di deroga firmato e sottoscritto dai rappresentanti del Comitato di attuazione dell'Accordo del 28/02/2011 pervenuto dalla Regione Emilia Romagna;
- la Deliberazione n. 3 del 21/03/2011 di ATO2: "Accordo di programma finalizzato all'adeguamento alla normativa vigente degli scarichi di acque reflue nel distretto del prosciutto. Limiti di accettabilità scarichi reflui industriali in pubblica fognatura degli stabilimenti afferenti il territorio interessato";
- la Deliberazione n. 15 del 06/09/2012 di ATO2: "Accordo di programma finalizzato all'adeguamento alla normativa vigente degli scarichi di acque reflue nel distretto del prosciutto. Nuovi limiti di accettabilità scarichi reflui industriali in pubblica fognatura degli stabilimenti afferenti il territorio interessato";
- Il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;

Scarichi Industriali Emilia

**IRETI S.p.A.**  
Sede legale:  
Via Piacenza, 54 – 16138 Genova

Registro imprese di Genova,  
C.F. 01791490343  
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.  
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico  
Società partecipante al Gruppo IVA Iren  
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione  
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.  
C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec.ireti.it  
**ireti.it**  
**T010 5586664**

Via Piacenza 54  
16138 **Genova**  
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A  
10151 **Torino**  
F011 0703539

Via Schiantapetto 21  
17100 **Savona**  
F019 84017220

Strada S.Margherita 6/A  
43123 **Parma**  
F0521 248262

Strada Borgoforte 22  
29122 **Piacenza**  
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30  
42123 **Reggio Emilia**  
F0522 286246

**P R E M E S S O**

- che la pubblica fognatura interessata risulta essere provvista di impianto di trattamento;
- che i reflui terminali confluiscono al depuratore di LANGHIRANO;
- che l'insediamento interessato svolge attività di ATTIVITA' DI PRODUZIONE DI PRODOTTI A BASE DI CARNE corrispondente all'attività di **Salumifici - Produzione Salumi Crudi** per un numero annuo di giorni lavorati pari a 260;
- che lo scarico in oggetto risulta costituito da acque dei servizi igienici, di lavaggio prosciutti, di lavaggio locali ed attrezzature e di condense, classificate come acque reflue INDUSTRIALI;
- che le acque reflue prima dell'immissione in pubblica fognatura vengono sottoposte a trattamento tramite: Vasche Affioramento Grassi;

**SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

al rilascio dell'autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura nel rispetto delle sottoelencate prescrizioni:

- 1) **Il pozzetto di ispezione dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Dovrà essere reso accessibile al personale di Ireti Spa addetto ai controlli ai sensi dell'art. 28 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.**
- 2) Le acque prelevate da fonti autonome dovranno essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto all'art. 12 del Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei da Ireti Spa.
- 3) Gli effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
- 4) I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
- 5) E' vietato, ai sensi di quanto previsto all'art. 14 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.

Scarichi Industriali Emilia

**IRETI S.p.A.**  
Sede legale:  
Via Piacenza, 54 – 16138 Genova

Registro imprese di Genova,  
C.F. 01791490343  
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.  
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico  
Società partecipante al Gruppo IVA Iren  
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione  
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.  
C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec.ireti.it  
**ireti.it**  
**T010 5586664**

Via Piacenza 54  
16138 **Genova**  
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A  
10151 **Torino**  
F011 0703539

Via Schiantapetto 21  
17100 **Savona**  
F019 84017220

Strada S.Margherita 6/A  
43123 **Parma**  
F0521 248262

Strada Borgoforte 22  
29122 **Piacenza**  
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30  
42123 **Reggio Emilia**  
F0522 286246

- 6) Potranno essere scaricati in pubblica fognatura esclusivamente gli effluenti oggetto del presente parere e soggetti a misura, salvo permessi straordinari concessi.
- 7) **E' vietata l'immissione in pubblica fognatura di grassi e sostanze solide derivanti dalla lavorazione.**
- 8) I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici dovranno essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
- 9) I fanghi prodotti negli impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
- 10) **Il volume giornaliero massimo scaricabile è fissato in 70 mc.**
- 11) **Il volume annuo massimo scaricabile è fissato in 18.000 mc.**
- 12) **Gli effluenti in oggetto, scaricati in pubblica fognatura, dovranno rispettare i limiti fissati dalla Tab. 3 all. 5 del D.Lgs. 152/06, colonna scarichi in fognatura, ad eccezione dei sott'indicati parametri per i quali si deroga rispettivamente ai valori:**

<i>Parametro</i>	<i>Valore</i>	<i>Unità di misura</i>
<b>Solidi Sospesi Totali</b>	<b>2000</b>	<b>mg/l</b>
<b>BOD<sub>5</sub></b>	<b>1500</b>	<b>mg/l</b>
<b>COD</b>	<b>3000</b>	<b>mg/l</b>
<b>Cloruri</b>	<b>3500</b>	<b>mg/l</b>
<b>Grassi e oli animali/vegetali</b>	<b>500</b>	<b>mg/l</b>
<b>Fosforo totale</b>	<b>60</b>	<b>mg/l</b>

- 13) Qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, **dovrà esserne data tempestiva comunicazione, tramite fax, al n° 0521/248946**, indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto precedente.

Ireti Spa si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore o nuove acquisizioni tecnico-normative.

Tali modificazioni saranno portate a conoscenza della Ditta in oggetto ed alla stessa verrà concesso un congruo termine temporale per l'adeguamento.

#### Scarichi Industriali Emilia

**IRETI S.p.A.**  
Sede legale:  
Via Piacenza, 54 – 16138 Genova

Registro imprese di Genova,  
C.F. 01791490343  
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.  
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico  
Società partecipante al Gruppo IVA Iren  
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione  
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.  
C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec.ireti.it  
**ireti.it**  
**T010 5586664**

Via Piacenza 54  
16138 **Genova**  
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A  
10151 **Torino**  
F011 0703539

Via Schiantapetto 21  
17100 **Savona**  
F019 84017220

Strada S.Margherita 6/A  
43123 **Parma**  
F0521 248262

Strada Borgoforte 22  
29122 **Piacenza**  
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30  
42123 **Reggio Emilia**  
F0522 286246

Per quanto non espressamente previsto nel presente parere di conformità si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.

Ai sensi dell'art. 128, comma 2° del D. Lgs.152/06, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

SERVIZIO IDRICO  
Ing. Marco Fiorini



**IRETI S.p.A.**  
Sede legale:  
Via Piacenza, 54 – 16138 Genova

Registro imprese di Genova,  
C.F. 01791490343  
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.  
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico  
Società partecipante al Gruppo IVA Iren  
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione  
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.  
C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec.ireti.it  
**ireti.it**  
**T010 5586664**

Via Piacenza 54  
16138 **Genova**  
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A  
10151 **Torino**  
F011 0703539

Via Schiantapetto 21  
17100 **Savona**  
F019 84017220

#### Scarichi Industriali Emilia

Strada S.Margherita 6/A  
43123 **Parma**  
F0521 248262

Strada Borgoforte 22  
29122 **Piacenza**  
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30  
42123 **Reggio Emilia**  
F0522 286246

## Allegato 4

Prot.

Langhirano, li 31/07/2023

Allo S.U.A.P.

Comune di Langhirano  
LANGHIRANO

e, p.c. Spett.le IRETI SPA  
Gestione tecnica scarichi industriali  
Sede di PARMA  
*ireti@pec.ireti.it*

e, p.c. Spett.le ARPAE -  
Sez. Prov.le di Parma  
Area Prevenzione Ambientale Ovest  
*aoopr@cert.arpa.emr.it*

Rif. SUAP : **397/2022/UME/SU** del 06/07/2022

Oggetto: Parere di conformità per matrici : “scarichi idrici” e “impatto acustico”.  
Conferenza dei Servizi decisoria ex. art. 14 Legge 241/1990 modificata – Forma  
semplificata modalità sincrona — Ditta **SALUMIFICIO SAN MICHELE S.P.A.** posto in  
Langhirano, Via Fanti d'Italia, 1

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

VISTA la richiesta pervenuta dallo S.U.A.P. in data 30/08/2022 di pareri di competenza per le matrici “scarichi idrici” ed “impatto acustico” nell’ambito del procedimento unico art. 53 L.R. 24/2017 - Conferenza dei Servizi decisoria ex, art. 14 Legge 241/1990 modificata – Forma semplificata modalità sincrona Ditta SALUMIFICIO SAN MICHELE SPA, con stabilimento posto in Langhirano, Via Fanti d'Italia, 1 legalmente rappresentato dal sig. Daniele Cremonesi;

### SCARICO DI ACQUE REFLUE

VISTA la scheda settoriale relativa alla matrice: SCARICO DI ACQUE REFLUE in fognatura comunale e suoi allegati;

VISTI:

- il Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione approvato dall’Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Parma (A.T.O.2), con Deliberazione Assembleare n. 6 del 29/08/2011 e le norme vigenti in materia;
- la successiva deliberazione del Consiglio d’Ambito ATERSIR n. 15 del 06/09/2012 – con oggetto “accordo di programma finalizzato all’adeguamento alla normativa vigente degli scarichi di acque reflue nel Distretto del Prosciutto di Parma: Nuovi limiti di accettabilità scarichi acque reflue industriali in pubblica fognatura provenienti dagli stabilimenti esistenti in territorio interessato”;

PRESO ATTO:

- che i reflui provenienti dall’insediamento in oggetto confluiscono nel depuratore di Langhirano, posto in località Cascinapiano;
- che l’insediamento svolgerà attività di produzione di prodotti a base di carne corrispondente all’attività “Salumifici – Produzione di salumi crudi” e lo scarico è classificato come **ACQUE**

REFLUE INDUSTRIALI, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento per il servizio di fognatura e depurazione e dell'art. 74 del D.Lgs. n°152/2006;

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

Al rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale per la sezione settoriale “scarichi acque reflue di cui al capo II^ del titolo IV^ della sezione II^ della Parte Terza del D.Lgs. n°152/2006”:  
per lo scarico di ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN FOGNATURA alla Ditta Salumificio San Michele Spa, per il procedimento unico in oggetto per attività di produzione di prodotti a base di carne, stabilimento posto in Langhirano , Via Fanti d'Italia, 1, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel parere IRETI Spa, in qualità di gestore del servizio idrico integrato del 28/07/2023 Protocollo RT009995-2023-P, pervenuto in data 28/07/2022 prot. N.16.509

**IMPATTO ACUSTICO:**

VISTA inoltre la scheda settoriale relativa alla matrice: IMPATTO ACUSTICO e suoi allegati si comunica che NULLA OSTA al rilascio degli atti autorizzativi di cui al procedimento in oggetto per la sezione settoriale matrice rumore, nel rispetto del parere espresso da ARPAE prot. n°126.699 del 20/07/2023 Sinadoc 31061/2022, pervenuto il 21/07/2023, prot. n°15.977

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
GESTIONE DEL TERRITORIO  
(Ing. Michele GIORDANI)  
*Documento firmato digitalmente*

Prot.

Langhirano, lì 19/09/2023

Allo S.U.A.P.

Comune di Langhirano

LANGHIRANO

e, p.c. Spett.le IRETI SPA  
Gestione tecnica scarichi industriali  
Sede di PARMA  
*ireti@pec.ireti.it*

e, p.c. Spett.le ARPAE -  
Sez. Prov.le di Parma  
Area Prevenzione Ambientale Ovest  
*aopr@cert.arpa.emr.it*

Rif. SUAP : **397/2022/UME/SU** del 06/07/2022

Oggetto: Parere di conformità per matrici : “scarichi idrici” e “impatto acustico”.  
Conferenza dei Servizi decisoria ex. art. 14 Legge 241/1990 modificata – Forma  
semplificata modalità sincrona — Ditta **SALUMIFICIO SAN MICHELE S.P.A.** posto in  
Langhirano, Via Fanti d'Italia, 1 – Integrazione e completamento parere prot. n°16.617  
del 31/07/2023

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

VISTA la richiesta pervenuta dallo S.U.A.P. in data 30/08/2022 di pareri di competenza per le matrici “scarichi idrici” ed “impatto acustico” nell’ambito del procedimento unico art. 53 L.R. 24/2017 - Conferenza dei Servizi decisoria ex, art. 14 Legge 241/1990 modificata – Forma semplificata modalità sincrona Ditta SALUMIFICIO SAN MICHELE SPA, con stabilimento posto in Langhirano, Via Fanti d'Italia, 1 legalmente rappresentato dal sig. Daniele Cremonesi;

### SCARICO DI ACQUE REFLUE

VISTA la scheda settoriale relativa alla matrice: SCARICO DI ACQUE REFLUE in fognatura comunale e suoi allegati;

VISTI:

- il Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione approvato dall’Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Parma (A.T.O.2), con Deliberazione Assembleare n. 6 del 29/08/2011 e le norme vigenti in materia;
- la successiva deliberazione del Consiglio d’Ambito ATERSIR n. 15 del 06/09/2012 – con oggetto “accordo di programma finalizzato all’adeguamento alla normativa vigente degli scarichi di acque reflue nel Distretto del Prosciutto di Parma: Nuovi limiti di accettabilità scarichi acque reflue industriali in pubblica fognatura provenienti dagli stabilimenti esistenti in territorio interessato”;

PRESO ATTO:

- che i reflui provenienti dall’insediamento in oggetto confluiscono nel depuratore di Langhirano, posto in località Cascinapiano;

- che l'insediamento svolgerà attività di produzione di prodotti a base di carne corrispondente all'attività "Salumifici – Produzione di salumi crud" e lo scarico è classificato come **ACQUE REFLUE INDUSTRIALI**, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento per il servizio di fognatura e depurazione e dell'art. 74 del D.Lgs. n°152/2006;

#### **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

Al rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale per la sezione settoriale "scarichi acque reflue di cui al capo II^ del titolo IV^ della sezione II^ della Parte Terza del D.Lgs. n°152/2006": per lo scarico di ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN FOGNATURA alla Ditta Salumificio San Michele Spa, per il procedimento unico in oggetto per attività di produzione di prodotti a base di carne, stabilimento posto in Langhirano , Via Fanti d'Italia, 1, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel parere IRETI Spa, in qualità di gestore del servizio idrico integrato del 28/07/2023 Protocollo RT009995-2023-P, pervenuto in data 28/07/2022 prot. N.16.509

Si precisa inoltre che nulla osta al rilascio della autorizzazione per lo scarico delle acque reflue domestiche in acque superficiali.

#### **IMPATTO ACUSTICO:**

VISTA inoltre la scheda settoriale relativa alla matrice: IMPATTO ACUSTICO e suoi allegati si comunica che NULLA OSTA al rilascio degli atti autorizzativi di cui al procedimento in oggetto per la sezione settoriale matrice rumore, nel rispetto del parere espresso da ARPAE prot. n°126.699 del 20/07/2023 Sinadoc 31061/2022, pervenuto il 21/07/2023, prot. n°15.977

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
GESTIONE DEL TERRITORIO  
(Ing. Michele GIORDANI)  
*Documento firmato digitalmente*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**